



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA

Via Roma Snc c/o Stazione Marittima. - Tel. 081.8967381 - E-mail: ucprocida@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/procida/

ORDINANZA

ARGOMENTO: “Interdizione zona di mare potenzialmente interessata da fenomeni di movimenti franosi in località “Ciraccio” del Circondario Marittimo di Procida”.-

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida,

VISTA: la propria ordinanza n. 16/2013 in data 07.06.2013, relativa all'interdizione delle zone di mare prospicienti i tratti di costa a picco sul mare, ricadenti nel Comune di Procida, interessati da potenziali fenomeni di movimenti franosi”;

VISTA: l'ordinanza n.50/2014 in data 06.06.2014 a firma del sig. Sindaco protempore del Comune di Procida, relativa all'interdizione degli arenili interessati da possibili fenomeni franosi dai retrostanti costoni;

VISTA: l'ordinanza n. 89/2018 in data 27.08.2018 a firma del sig. Sindaco protempore del Comune di Procida, relativa all'interdizione del tratto di arenile della Chiaia nel tratto tra l'area franata e il lido “La Conchiglia” escluso;

VISTA: la propria ordinanza n. 15/2018 in data 27.08.2018 relativa all'interdizione dello specchio acqueo antistante e fino ad una distanza di 30 metri dell'arenile della Chiaia nel tratto tra l'area franate e il lido “la Conchiglia” escluso;

VISTA: l'ordinanza n. 111/2025 in data 02.07.2025 a firma del sig. Sindaco protempore del Comune di Procida, relativa all'ampliamento dell'interdizione del tratto di arenile in località Ciraccio, già disciplinato con ordinanza sindacale nr. 50.2014, resasi necessaria a causa di eventi franosi occorsi al costone ivi presente;

VISTA: l'ordinanza di Sicurezza Balneare nr. 08/2014;

RITENUTO: dover integrare le interdizioni delle zone di mare prospicienti agli arenili opportunamente interdetti dai provvedimenti sindacali soprariportati per franosità dei costoni ad essi retrostanti, specificatamente allo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia in località “Ciraccio” interdetto con ordinanza nr. 111/2025 del Comune di Procida;

RITENUTO: opportuno attuare ed ampliare una interdizione preventiva per assicurare la sicurezza della navigazione, della balneazione e della vita umana in mare, nelle more che vengano effettuati rilevamenti congiunti con le autorità competenti a livello locale, circa il livello di rischio di franosità e la proiezione in mare dell'eventuale evento franoso;

VISTI: gli artt. 30 del codice della navigazione e 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30.03.99, n.96, l'articolo 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112 e loro ss.mm.ii.:

R E N D E N O T O

LA ZONA DI MARE FINO AD UNA DISTANZA DI **50 MT** DALLA SPIAGGIA IN LOCALITA' CIRACCIO, COSI' COME INDIVIDUATA DA APPOSITA ORDINANZA INTERDITTIVA NR. 111/2025 EMANATA DAL COMPETENTE COMUNE DI PROCIDA, POTREBBE ESSERE ANCHE'ESSA INTERESSATA DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI DAI SOVRASTANTI COSTONI.

O R D I N A

Articolo 1 (Divieti)

Nelle zone di mare di cui al rende noto, i cui limiti sono riportati nella mappa allegata, che è parte integrante dell'ordinanza, sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.

Le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare del Comune di Procida limitrofe a quella del rende noto, devono mantenersi a debita distanza.

Articolo 2

In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto quanto previsto al precedente articolo 1, questa Autorità Marittima potrà adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

Articolo 3

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo relative a: navigazione e attività ludico diportistiche; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali; interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura; esercizio di attività in mare; tutte consultabili presso questo Ufficio Circondariale Marittimo e sul sito web Guardia Costiera sezione Ordinanze.

Articolo 4

E' fatto obbligo al Comune di Procida, nel cui territorio ricadono la zone di mare e le spiagge di cui al rende noto, di installare e mantenere idonei cartelli monitori recanti la prevista dicitura di pericolo in più lingue, contenenti i riferimenti alle ordinanze interdittive in vigore.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli

articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 15 della Legge 963/65.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera e relativa diffusione presso gli organi di informazione locali.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, ed integra l'ordinanza nr. 16/13 in data 07.06.2013 e la nr. 15/2018 in data 27.08.2018 di questa Autorità Marittima.

Procida, *data del protocollo*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito Andrea SICILIANO
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

ALLEGATO 1 ORDINANZA NR. 23.2025 CP PROCIDA

